

**SERVIZIO DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE E DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE LEGGI REGIONALI 10/2011 E 17/2014 CON RIFERIMENTO ALLA RETE DELLE CURE PALLIATIVE E DELLA TERAPIA DEL DOLORE**

**CIG Z6231DF6A5**

**DISCIPLINARE E CAPITOLATO**

**ARTICOLO 1**

**(Amministrazione aggiudicatrice)**

1. Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Consiglio regionale – piazza Oberdan 6, 34133 Trieste – codice fiscale 80016340327 – telefono 0039/040/377111 – telefax 0039/040/3773190.
2. Contatti: Servizio giuridico legislativo, piazza Oberdan, 5, 34133 Trieste – telefono 0039/040/3773887-3773940 - fax 0039/040/3773864 - indirizzo mail: [cr.processo.legislativo@regione.fvg.it](mailto:cr.processo.legislativo@regione.fvg.it) - indirizzo pec: [consiglio@certregione.fvg.it](mailto:consiglio@certregione.fvg.it) - [www.consiglio.regione.fvg.it](http://www.consiglio.regione.fvg.it)
3. Responsabile unico del procedimento: Chiara Gregori, Direttore del Servizio giuridico – legislativo.

**ARTICOLO 2**

**(Oggetto)**

1. L'affidamento ha per oggetto il servizio di verifica dell'attuazione e di valutazione degli effetti delle leggi regionali 10/2011 e 17/2014 con riferimento alla rete delle cure palliative e della terapia del dolore, alle condizioni stabilite agli articoli 8 e seguenti del presente documento.

**ARTICOLO 3**

**(Valore presunto)**

1. Il valore del servizio è stimato in complessivi Euro 13.000,00 (IVA esclusa).

**ARTICOLO 4**

**(Procedura di affidamento)**

1. L'affidamento avverrà ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016, previa trattativa diretta nell'ambito del MePA – capitolato tecnico "Servizi di supporto specialistico" con l'Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia Impresa Sociale (IRES FVG), con sede legale a Udine, Via V. Manzini 41, codice fiscale 94011720300.
2. Per la partecipazione alla procedura è richiesta la presentazione della seguente documentazione:
  - a) dichiarazione, da redigere in conformità al modello DGUE allegato alla trattativa diretta MePA, attestante il possesso dei requisiti di partecipazione previsti al successivo articolo 5 del presente documento, compilato limitatamente alle parti/sezioni evidenziate in giallo e, in particolare per la parte IV, alla sezione 1;
  - b) offerta economica, con indicazione del prezzo a corpo riferito all'intero servizio.

**ARTICOLO 5**  
**(Requisiti di ammissione)**

1. Per l'ammissione alla procedura in oggetto è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
  - a) assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
  - b) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali o, per i non residenti in Italia, nel corrispondente registro professionale o commerciale dello Stato di residenza (art. 83, comma 3, D. lgs. 50/2016).

**ARTICOLO 6**  
**(Stipulazione del contratto)**

1. Il contratto si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui il documento di stipula generato automaticamente dal sistema di negoziazione del MePA sarà ricaricato a sistema, firmato digitalmente dal punto ordinante del Consiglio regionale.

**ARTICOLO 7**  
**(Garanzia definitiva)**

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 11, del D.lgs. 50/2016, l'affidatario è esonerato dalla prestazione della garanzia definitiva, qualora il prezzo offerto sia migliorativo rispetto al valore indicato a base d'asta.
2. Qualora non ricorra l'ipotesi di cui al punto precedente, l'affidatario, prima della stipulazione del contratto, dovrà costituire garanzia definitiva per un importo pari al 10% del valore contrattuale.

**ARTICOLO 8**  
**(Contenuti, termini e modalità di svolgimento del servizio)**

1. Il servizio è finalizzato a verificare quanto segue:
  - a) lo stato di attuazione della rete delle cure palliative e della terapia del dolore dal punto di vista dei servizi offerti, della struttura organizzativa e del personale che vi opera e quali sono le criticità;
  - b) in quale misura l'introduzione del nuovo modello organizzativo ha impattato sulla qualità del servizio offerto ai pazienti, con particolare riferimento al numero dei pazienti presi in carico, alle tempistiche di presa in carico, al numero di malati terminali affetti da tumore presi in carico negli ultimi tre mesi di vita e al numero di pazienti deceduti al di fuori delle strutture ospedaliere.
2. Il servizio consiste nelle seguenti attività:
  - impostazione della strategia di ricerca e valutazione;
  - acquisizione e raccolta dei dati e delle informazioni, anche attraverso interviste con i referenti delle Enti del Servizio sanitario regionale a tal fine indicati dal Consiglio regionale, e relativa analisi ed elaborazione;
  - presentazione dei risultati dell'analisi.

3. In relazione alle attività elencate al precedente punto 2, l'affidatario dovrà produrre la seguente documentazione entro il termine indicato:

- a) entro il 31 luglio 2021, un Rapporto preliminare, contenente la descrizione della strategia di ricerca e valutazione e del percorso di lavoro che l'affidatario intende seguire, nonché l'illustrazione delle modalità e delle fasi di lavoro previste, anche mediante un cronoprogramma;
- b) entro il 30 novembre 2021, un Rapporto finale, contenente: (I) un *executive summary*; (II) una sezione analitica che risponda alle domande di valutazione in modo esplicito e documentato; (III) una sezione conclusiva che riassume i risultati della ricerca e fornisca indicazioni per ulteriori approfondimenti o per apportare cambiamenti all'intervento oggetto dell'indagine.

4. La natura delle prestazioni richiede che l'affidatario operi in stretto contatto con gli uffici del Consiglio regionale, mantenendoli costantemente informati sull'andamento dei lavori. A tal fine l'affidatario dovrà garantire la partecipazione di un proprio referente ad almeno tre riunioni, con le modalità e in data da definire tra le parti, e, specificatamente:

- un incontro preliminare, per concordare le modalità di acquisizione dei dati e le relative tempistiche e per definire la metodologia di lavoro, ai fini della predisposizione del rapporto preliminare;
- un incontro intermedio, avente a oggetto lo stato di avanzamento del servizio;
- un incontro finale per l'illustrazione dei risultati dell'analisi al Consiglio regionale, ad avvenuta consegna del rapporto finale.

5. Eventuali criticità che dovessero emergere nelle fasi di ricerca sul campo, non imputabili all'affidatario, potranno costituire motivazioni per una richiesta di proroga dei termini di consegna.

## **ARTICOLO 9 (Corrispettivo e pagamenti)**

1. Per il servizio in oggetto sarà corrisposto l'importo a corpo indicato in offerta.
2. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in un'unica soluzione, previa acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e verifica di regolarità e conformità della prestazione, entro trenta giorni dal ricevimento di regolare fattura da emettere ad avvenuto completamento delle prestazioni previste all'articolo 8 del presente documento.
3. La fattura, da trasmettere in formato elettronico al codice univoco ufficio UFL28E, con indicazione del CIG e degli estremi della comunicazione di avvenuta adozione dell'impegno di spesa da parte del Consiglio regionale, dovrà essere intestata come segue:  
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Consiglio regionale  
piazza Oberdan 6  
34133 Trieste  
C.F.: 80016340327

**ARTICOLO 10**  
**(Rischi da interferenza)**

1. Ai sensi dell'articolo 26, comma 3 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e ss.mm., il servizio in oggetto, avendo natura intellettuale, non è soggetto a rischi derivanti da "interferenze" e, di conseguenza, non comporta oneri per la sicurezza né obbligo di redazione del DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi).

**ARTICOLO 11**  
**(Risoluzione del contratto)**

1. Fatto salvo ogni altro diritto, il Consiglio regionale si riserva la facoltà di risolvere il contratto in caso di inadempimenti contrattuali reiterati per tre volte, con specifico riferimento a quanto previsto all'articolo 8 del presente documento.

**ARTICOLO 12**  
**(Tracciabilità dei flussi finanziari)**

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136, l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima legge n. 136/2010.

2. L'affidatario è inoltre tenuto a dare immediata comunicazione al Consiglio regionale e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste della notizia dell'inadempimento del proprio subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

**ARTICOLO 13**  
**(Foro competente)**

1. Per ogni eventuale controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

**ARTICOLO 14**  
**(Rinvio normativo)**

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente documento, si applica la vigente normativa in materia di contratti pubblici.